

Codice A1615A

D.D. 28 luglio 2022, n. 386

Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019, articolo 28 - D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022: istituzione della misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi - Approvazione Bando - Impegno di euro 3.000.000,00 sul capitolo 286750 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022, 2023 e 2024) - CUP J65C22000000002



ATTO DD 386/A1615A/2022

DEL 28/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019, articolo 28 – D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022: istituzione della misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi – Approvazione Bando - Impegno di euro 3.000.000,00 sul capitolo 286750 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022, 2023 e 2024) – CUP J65C22000000002

Preso atto che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022, ha disposto, in attuazione dall'articolo 28 della Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019 e nell'ambito della D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 di approvazione del "Piano Riparti Piemonte", Misura 68 "Botteghe dei servizi", l'istituzione della "Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi", destinando all'attuazione della medesima una somma pari ad euro 3.000.000,00 e demandando alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari al fine di darne attuazione;

ritenuto pertanto opportuno approvare il Bando relativo alla "Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi", di cui all'allegato A alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che le agevolazioni previste dal sopracitato Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") e smi.;

dato atto che la dotazione finanziaria complessiva del sopraindicato Bando, pari ad euro 3.000.000,00, trova copertura con i fondi regionali stanziati sul capitolo 286750 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022, 2023 e 2024);

considerato che all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) J65C22000000002;

considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 372/A1615A/2022 del 20 luglio 2022 la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività relative alla gestione della linea di finanziamento avente ad oggetto "la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi", istituita con la sopra richiamata D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022;

ritenuto pertanto di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613), a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria della misura oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 3.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 286750 (fondi regionali) del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, così ripartita:

- Euro 1.184.474,00 a valere sull'annualità 2022,
- Euro 1.264.239,00 a valere sull'annualità 2023,
- Euro 551.287,00 a valere sull'annualità 2024;

dato atto che la sopraindicata dotazione finanziaria sarà trasferita a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità previste all'art. 4 dello schema di contratto approvato con la già citata Determinazione Dirigenziale n. 372/A1615A/2022 del 20 luglio 2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna;

dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili negli esercizi 2022, 2023 e 2024;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale e, in particolare, delle risorse assegnate;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni, parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000", come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017;
- Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022:

- di approvare, quale allegato A alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, il Bando relativo alla "Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi", stabilendo che le istanze di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 30 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 novembre 2022;

- di dare atto che la dotazione del Bando è pari ad Euro 3.000.000,00 e trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di fondi regionali 286750;

- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. C.F. 01947660013 (codice creditore 12613), con sede in Torino, Galleria San Federico, 54, a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria della misura oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 3.000.000,00 a valere

sulla dotazione finanziaria del capitolo 286750 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" – Programma 1402 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", così ripartita:

- Euro 1.184.474,00 a valere sull'annualità 2022,
- Euro 1.264.239,00 a valere sull'annualità 2023,
- Euro 551.287,00 a valere sull'annualità 2024.

Le transazioni elementari dei suddetti impegni sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasferire a Finpiemonte S.p.A. C.F. 01947660013 (codice creditore 12613), la sopraindicata dotazione finanziaria, secondo le modalità previste all'art. 4 dello schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 372/A1615A/2022 del 20 luglio 2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi Piemonte" e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Sviluppo della montagna

Legge regionale n.14 del 5 aprile 2019

D.G.R. N. 41-5263 del 21 giugno 2022

“Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle Botteghe dei Servizi”

BANDO BOTTEGHE DEI SERVIZI

1. FINALITÀ E RISORSE

Il presente Bando, in armonia con le disposizioni di cui alla L.R. n.14 del 5/04/2019, intende contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo della montagna, con particolare riferimento allo sviluppo sociale ed economico delle aree montane, al fine di ridurre le sperequazioni e le disuguaglianze in esse presenti.

Il Bando si propone, in particolare, di favorire la rivitalizzazione dei borghi attraverso lo sviluppo e mantenimento delle botteghe dei servizi nei Comuni piemontesi classificati interamente montani, aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Secondo quanto previsto nell'ambito “Montagna e foreste” del “Piano Riparti Piemonte – Fase2” approvato D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020, le botteghe multifunzionali sono denominate “Botteghe dei servizi” e rappresentano esercizi commerciali di prossimità che, unitamente alla vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, siano in grado di offrire servizi aggiuntivi di pubblica utilità, necessari per il miglioramento della qualità di vita sia dei cittadini residenti, sia dei turisti e dei fruitori in senso lato del territorio.

In coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. n. 31-4055 del 05/11/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 734/A1615A/2021 del 22/11/2021, il presente Bando tiene in considerazione i dati emersi dall'indagine condotta per individuare le aree di carenza di servizi e di maggior fragilità economica, sociale e territoriale ed i criteri individuati per la valutazione delle iniziative.

Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, in coerenza con la D.G.R. N. 41-5263 del 21/06/2022 che istituisce la misura "Botteghe dei Servizi", il presente Bando concede un contributo a fondo perduto per lo sviluppo e mantenimento delle Botteghe dei servizi.

Le risorse disponibili ammontano a **3.000.000,00€**.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Le agevolazioni concesse sono finanziate nell'ambito della Legge Regionale L.R. n.14 del 5/04/2019, art.28. Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 1.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "Regolamento de minimis") e smi.

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Il bando è destinato a:

- Microimprese singole, in qualunque forma costituite, iscritte al Registro Imprese della CCIAA, attive al momento della presentazione della domanda di sostegno
- Cooperative di comunità ai sensi della L.R. n. 13/2021 ed iscritte all'albo della Regione Piemonte istituito con D.G.R. n. 16-4890 del 14/04/2022 iscritte al Registro Imprese della CCIAA, attive al momento della presentazione della domanda di sostegno¹

che svolgono attività di Bottega dei Servizi nei Comuni piemontesi classificati interamente montani (ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988) aventi popolazione (ISTAT 2021) inferiore ai 5.000 abitanti (riportati all'Allegato 2).

Si definisce Bottega dei Servizi un esercizio commerciale di prossimità con superficie di vendita destinata ai beni alimentari non superiore a 150 m² che, unitamente alla vendita al dettaglio di beni alimentari, offra anche altri servizi aggiuntivi a favore sia dei cittadini residenti che dei turisti e fruitori in senso lato del territorio stesso.

¹ Si specifica che le cooperative di comunità, di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale n. 13/2021, possono presentare istanza per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato A alla D.G.R. 16-4890 del 14.04.2022 a decorrere dall'11.07.2022.

Per la procedura di presentazione delle istanze si rimanda a quanto stabilito dal paragrafo 5) dell'allegato A alla D.G.R. 16 -4890 del 14.04.2022 "Procedura per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità".

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze, con l'indicazione della documentazione da allegare, è disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione dedicata all'Albo regionale delle cooperative di comunità, nell'ambito della tematica della Cooperazione, al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/sostegno-all'imprenditorialita-cooperazione/cooperative-comunita>

Per essere definito bottega dei servizi l'esercizio commerciale deve svolgere, entro la conclusione dell'investimento proposto, quale attività primaria la "vendita di prodotti del settore merceologico alimentare specializzato o alimentare/misto" rientrante in una delle seguenti categorie (codici ATECO):

- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.

Le attività di cui sopra possono costituire attività secondaria esclusivamente nel caso in cui il gestore della bottega dei servizi sia una Cooperativa di comunità oppure nel caso in cui l'attività primaria dell'unità locale rientri in una delle seguenti categorie (codici ATECO):

- 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
- 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 56.10.1 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.

Inoltre, sono ammissibili solo le imprese che, alla data di presentazione della domanda:

- non siano in difficoltà² ai sensi della normativa comunitaria vigente;
- per le quali vi sia assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: le imprese non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale su richiesta dei suoi creditori, inoltre le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267) o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento UE n. 1407/2013 si intende per "impresa in difficoltà" l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura nei confronti su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le iniziative finalizzate allo sviluppo e mantenimento delle “Botteghe dei servizi” nei Comuni piemontesi classificati interamente montani (ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988) aventi popolazione (ISTAT 2021) inferiore ai 5.000 abitanti (vedasi Allegato2).

Le “Botteghe dei servizi” ammissibili al presente Bando sono quelle che, oltre a rispettare i requisiti di cui al par. 3.1 “Beneficiari”, entro la conclusione dell'investimento proposto offrano obbligatoriamente un numero minimo di quattro servizi, di cui almeno tre ricompresi fra quelli individuati con i numeri da 1) a 15), fra i seguenti:

- 1) Internet point;
- 2) Fax e fotocopie;
- 3) Biglietteria del trasporto pubblico locale (su gomma, ferroviario, funiviario);
- 4) Noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- 5) Spazi per co-working;
- 6) Informazione turistica;
- 7) Sportello postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
- 8) Servizi di pagamento (es.: bollo auto, bollettini) e servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
- 9) Ricezione e invio di pacchi e attività di e-commerce in apposite cassette e locker;
- 10) Dispensario farmaceutico;
- 11) Servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
- 12) Servizio Bancomat;
- 13) Servizio di trasporto persone;
- 14) Servizio di assistenza all'utilizzo di piattaforme telematiche in ambito sanitario (es.: prenotazione di visite mediche, ricezione, stampa ed invio di referti medici, area dedicata a consulti medici on-line);
- 15) Consegna domiciliare gratuita;
- 16) Somministrazione di alimenti e bevande;
- 17) Vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- 18) Rivendita di giornali e riviste;
- 19) Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;
- 20) Vendita di alimenti per categorie specifiche (es.: prodotti per celiaci, prodotti per la prima infanzia);
- 21) Vendita di prodotti tipici locali.

Oltre ai precedenti servizi, di cui 4 obbligatori, è possibile proporre uno o più servizi aggiuntivi, non previsti nell'elenco, che la Bottega dei Servizi già eroga o che intende erogare ex novo, e che devono essere descritti nel dettaglio all'interno della Relazione di progetto (vedasi Allegato 3).

Il/i servizio/i aggiuntivo/i è/sono valutato/i nell'ambito del terzo principio di selezione "QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO, DEI SERVIZI E DELLE LORO MODALITÀ DI GESTIONE" (vedasi Allegato 4).

Dimensione progettuale

Il progetto presentato dovrà prevedere un importo minimo di spese d'investimento ammissibile pari a € 5.00000.

3.3 Durata degli investimenti

Gli investimenti relativi alle iniziative finalizzate allo sviluppo e mantenimento delle Botteghe di Servizi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

3.4 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

1) le spese di **investimento** necessarie per lo sviluppo e mantenimento della Bottega dei Servizi riferite a:

- acquisto e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di macchinari, impianti specifici, attrezzature;
- acquisto di hardware e software;
- acquisto di marchi e licenze.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR ed entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili i beni usati, i beni in leasing, gli automezzi di qualsiasi genere e le opere realizzate in economia.

2) Spese di **gestione** inerenti l'attività della Bottega dei Servizi:

- canoni di locazione dell'immobile, affitto di beni strumentali;
- canoni di leasing;
- spese per le utenze (es.: energia elettrica, gas, acqua);
- spese per il personale (incluse le spese per la partecipazione a corsi di formazione inerenti i servizi per cui si richiede il sostegno);
- spese di promozione e pubblicità.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR se, prima della stessa, non siano stati emessi ordini giuridicamente vincolanti, fatture e/o effettuati pagamenti anche a titolo di acconto.

Non sono ammessi i seguenti costi:

- gli interessi sul leasing o altri costi su operazioni finanziarie assimilabili;
- IIVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui IIVA risulti indetraibile per l'impresa;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso) e le compensazioni debiti/crediti.

3.5 Natura ed entità dell'agevolazione

- Contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 30.000, a copertura del 70% delle spese di investimento di cui al par. 3.4 punto 1);
- Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese di gestione di cui al par. 3.4 punto 2), fino a un massimo di 20.000 euro complessivi così ripartiti:
 - massimo euro 10.000 per le spese sostenute entro il 31/12/2023;
 - massimo euro 10.000 per le spese sostenute tra il 1/1/2024 e il 31/12/2024.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") e s.m.i.

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione di cui al presente Programma non è cumulabile con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime spese.

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte S.p.A..

4.1 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

A partire dalle ore 09.00 del 30/09/2022 e fino alle ore 12.00 del 15/11/2022, i soggetti proponenti possono presentare domande tramite il portale Sistema Piemonte - FINDOM, compilando il modulo telematico presente al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Per accedere a Sistema Piemonte, il legale rappresentante o il suo delegato deve autenticarsi tramite Certificato di Autenticazione o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione firma autografa del legale rappresentante, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo³. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 1600 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

³ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 1600 a prescindere dalla dimensione del documento.

- a) annullamento⁴ e conservazione in originale della marca da bollo presso il beneficiario;
- b) inoltre, in allegato al modulo di domanda, di scansione della marca da bollo, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- c) dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “DICHARA ALTRESÌ” del modulo di domanda).

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettate le modalità sopra indicate.

Ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo.

Finpiemonte si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze nel caso in cui si verificassero nella fase di invio e di ricezione delle istanze anomalie dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.) comprovati dal gestore di FINDOM.

4.2 Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda

- Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- Relazione di progetto (Allegato 3).

4.3 Valutazione dell'istanza e assegnazione di contributo

Le domande vengono esaminate da Finpiemonte S.p.A. svolgendo le seguenti verifiche:

- a. RICEVIBILITÀ: possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti)
- b. AMMISSIBILITÀ: verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario; conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando ai paragrafi 3.1 e 3.2

Le domande che superano l'istruttoria formale sono sottoposte alla valutazione di merito di un Comitato di Valutazione, composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. e di Regione Piemonte.

- c. DI MERITO: ad ogni domanda viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri di priorità sotto riportati e secondo le specifiche indicate all'Allegato 4 “Principi e criteri di selezione”:

- 1) territorio coinvolto;
- 2) tipologia e numerosità dei servizi erogati;
- 3) qualità complessiva del progetto, dei servizi e delle loro modalità di gestione.

Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, mentre la valutazione di merito verrà svolta dal Comitato di Valutazione, che potrà ritenere non ammissibili anche le domande che non raggiungono una qualità progettuale complessiva sufficiente, in base al criterio di selezione 3.1. (vedasi Allegato 4).

⁴ L'annullamento della marca da bollo deve avvenire mediante perforazione oppure apposizione della data a cavallo tra la marca da bollo e il foglio su cui la stessa è stata apposta in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del DPR 642/1972. Per le marche da bollo telematiche non è necessario apporre alcuna sottoscrizione, né indicare alcuna data, poiché esse contengono già la data e l'ora della loro emissione.

Al termine delle procedure di valutazione, la Regione Piemonte redigerà una graduatoria sulla base dei singoli punteggi assegnati che determinerà le domande concedibili.

A parità di punteggio sarà assegnata priorità alle Botteghe dei Servizi aventi la sede oggetto di investimento nel Comune con indice di marginalità più basso, ed in caso di ulteriore parità, nel Comune con popolazione minore. Se dovesse manifestarsi ancora un caso di parità, la priorità sarà assegnata alla Bottega dei Servizi avente il legale rappresentante più giovane.

L'assegnazione dei fondi avviene a partire dalla domanda con punteggio più alto e fino ad esaurimento delle risorse.

Il Comitato di Valutazione avrà la facoltà di riesaminare le controdeduzioni eventualmente ricevute ai fini della valutazione di merito.

4.4 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 4.3, Finpiemonte S.p.A.:

- a) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia;
- b) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte S.p.A. o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- c) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, ai sensi del Decreto 31/05/2017 n. 115;
- e) verifica che il beneficiario non si trovi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, né in stato di liquidazione volontaria.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, Finpiemonte S.p.A. emette il provvedimento di concessione del contributo, comprensivo degli estremi delle visure effettuate a valere sul RNA.

Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A., previa verifica della presenza in visura camerale dei codici ATECO ammissibili e riferiti all'unità locale oggetto dell'investimento, così come definiti al paragrafo 3.1 del bando, con le seguenti modalità:

1) Spese di investimento

Il contributo spettante verrà erogato successivamente all'esame della rendicontazione contabile e della relazione descrittiva finale che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di fine progetto indicata nella comunicazione di concessione. La rendicontazione dovrà essere prodotta unitamente alla copia delle fatture

e degli estratti conto di pagamento su apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito di Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.

2) Spese di **gestione delle “Botteghe dei Servizi”**

Il contributo sarà erogato in due tranches:

- La prima verrà erogata fino a un massimo di 10.000 € per le spese sostenute entro il 31/12/2023 previa verifica della rendicontazione contabile e della relazione descrittiva che dovrà pervenire entro il 28/02/2024. La rendicontazione potrà essere presentata prima della scadenza di cui sopra, non appena sarà raggiunto l'importo di spesa richiesto e ammesso per il periodo indicato.

- La seconda verrà erogata fino a un massimo di 10.000 € per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 ed entro il 31/12/2024 previa verifica della rendicontazione contabile e della relazione descrittiva che dovrà pervenire entro il 28/02/2025. La rendicontazione potrà essere presentata prima della scadenza di cui sopra non appena sarà raggiunto l'importo di spesa richiesto e ammesso per il periodo indicato.

La rendicontazione contabile e la relazione descrittiva dovranno essere redatte sui moduli che saranno pubblicati sul sito di Regione Piemonte e Finpiemonte Spa.

L'importo del contributo erogato sarà pari all'intensità dell'agevolazione prevista al paragrafo 3.5 del bando, calcolata sull'importo rendicontato ammesso.

In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'adempimento e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8 -bis).

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte S.p.A. e da questa autorizzate, ove necessario, con l'eventuale parere del Comitato di Valutazione a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del Progetto;
- rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi approvati;
- non determinino una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comportino un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

Le richieste di variazione e di proroga, adeguatamente motivate, per quanto attiene il progetto d'investimento dovranno essere notificate a Finpiemonte S.p.A., tassativamente prima della scadenza

prevista per la conclusione delle attività. Potranno essere accolte proroghe, unicamente per le spese d'investimento, per un periodo non superiore a 6 mesi, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Eventuali subentri che non dipendano da cause di natura societaria potranno essere valutati di volta in volta da Finpiemonte S.p.A. (ed eventualmente dal Comitato di Valutazione) solo qualora questi intervengano dopo la conclusione delle attività progettuali, purché la richiesta si contraddistingua per elementi di continuità con il precedente richiedente e sia motivata e coerente con le finalità del bando.

4.6 Termini del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Termini
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	A partire dalle ore 9.00 del 30/09/2022 e fino alle ore 12.00 del 15/11/2022
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande
Approvazione della graduatoria regionale	Regione Piemonte	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito
Invio di comunicazione di concessione dell'agevolazione	Finpiemonte	Entro 20 gg dalla conclusione delle verifiche pre-concessione previste al punto 4.4
Conclusione del progetto d'investimento	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di concessione per le spese d'investimento
Rendicontazione delle spese	Beneficiario	Spese d'investimento: Entro 60 giorni dalla data di fine progetto Spese di gestione: - prima tranche entro il 28/02/2024 - seconda tranche entro il 28/02/2025
Esame delle rendicontazioni Liquidazione contributo	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti Entro 30 giorni dalla comunicazione di esito di esame delle rendicontazioni

5. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte S.p.A., su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco e sopralluoghi presso il beneficiario delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare la proposta approvata senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata presentata e approvata apposita richiesta di variazione progettuale;
- b) concludere le attività progettuali e presentare le rendicontazioni nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) destinare le spese sostenute grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) comunicare entro 10 giorni, per iscritto, qualsiasi variazione dei dati indicati nel modulo di domanda;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il beneficiario della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte potrà avviare al fine di verificare l'effettiva operatività della Bottega dei Servizi;
- g) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 3.6 del Bando;
- h) dimostrare, prima del pagamento di qualsiasi contributo, l'ottenimento dei codici ATECO così come definiti al paragrafo 3.1 del Bando;
- i) mantenere, per tutta la durata del progetto e fino al pagamento finale al beneficiario, l'attività dell'unità locale oggetto della domanda di agevolazione così come definita al paragrafo 3.1 del Bando;
- l) consentire i controlli previsti al paragrafo 4.4 del Bando, producendo anche tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- m) esporre il logo che verrà fornito da Regione Piemonte, secondo le regole di identità visiva stabilite per la Bottega dei Servizi;
- n) impegnarsi a diffondere le comunicazioni e le informazioni di utilità pubblica su richiesta di Regione Piemonte;

- o) assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni. In particolare:
- pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del bando;
- b) mancato mantenimento, durante l'esecuzione del progetto e prima che venga effettuato il pagamento finale da parte di Finpiemonte S.p.A., dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti ai paragrafi 3.1 e 3.2 del Bando, ad esclusione dei requisiti relativi alla dimensione di impresa e allo stato di impresa in difficoltà, salvo quanto disposto dalla lettera g) del presente paragrafo;
- c) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
- d) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al precedente paragrafo 6.1 del Bando, contenuti nel provvedimento di concessione o nella normativa di riferimento;
- e) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibile inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- f) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- g) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, e prima che venga effettuato il pagamento finale, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali, oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo⁵ con continuità aziendale o di altre procedure concorsuali che prevedano tale

⁵ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione

continuità. La presente disposizione sarà estesa, in quanto compatibile, alle procedure previste dalle nuove disposizioni sulla crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14/2019 alla loro entrata in vigore;

- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto e prima che venga effettuato il pagamento finale, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, persistente stato di inattività dell'azienda di fatto o di diritto;

6.3 Procedimento di revoca

Finpiemonte S.p.A. invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art.16 della legge regionale n. 14/2014.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte S.p.A., a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Finpiemonte S.p.A. esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte S.p.A. accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato;
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte S.p.A. procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

Finpiemonte S.p.A. comunica all'impresa la revoca dell'agevolazione concessa, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto, se già erogato.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, l'impresa è tenuta alla restituzione:

- dell'ammontare del contributo già percepito;
- degli interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, l'impresa sarà tenuta alla restituzione:

- della quota di contributo eventualmente già percepita;

potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

- degli interessi maturati sul contributo già erogato, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, utilizzando la medesima metodologia prevista per il caso di revoca totale.

In difetto di restituzione, nei termini previsti, degli importi dovuti dal beneficiario, Finpiemonte S.p.A. segnala la posizione all'Amministrazione regionale per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, avvalendosi della società Soris s.p.a.

Per le restituzioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i crediti oggetto di revoca sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte S.p.A. a mezzo raccomandata A/R o PEC. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla sua restituzione, con gli interessi previsti in caso di revoca, di cui al paragrafo 6.3 del Bando.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'amministrazione regionale, Finpiemonte S.p.A. e C.S.I. Piemonte garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati personali forniti dalle persone fisiche che presentino domanda di contributo a fondo perduto in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nel presente bando e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'Informativa specifica, in qualità di interessati, le persone fisiche individuate ai sensi del paragrafo 3.1.1.

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte S.p.A. e C.S.I. Piemonte saranno trattati dalla Direzione “Ambiente, Energia e Territorio” secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla misura “Bando Botteghe dei Servizi” nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679”**.

Finpiemonte S.p.A. (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte S.p.A. è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi ambientali, in attuazione della D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.2020 recante “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007” con decorrenza 01.01.2021.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte S.p.A., in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte S.p.A., quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub - responsabile (art. 28, par 4 del GDPR).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente bando saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

A tal fine si comunica che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti e comunicati a Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente “Bando Botteghe dei Servizi” istituito ai sensi della legge regionale n.14 del 5 aprile 2019, ivi comprese

quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata;

- i dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
 - soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 - soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Sviluppo della montagna;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte S.p.A. e CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del Procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Sviluppo della montagna della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- per Finpiemonte S.p.A. il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e il responsabile pro tempore dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, le modalità di presentazione e stato di avanzamento delle domande è possibile:

- compilare il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp
- oppure
- chiamare il numero dell'URP di Finpiemonte S.p.A. 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di Sistema Piemonte:

- compilare il form di richiesta di assistenza disponibile al link:
https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM

oppure

- chiamare il numero 011.0824407 (lun-ven dalle ore 8.00 alle ore 18.00).

ALLEGATI

Allegato 1 – Riferimenti normativi

Allegato 2 - Comuni (popolazione - indici di marginalità)

Allegato 3 - Relazione di Progetto

Allegato 4 - Principi e Criteri di Selezione

Allegato 5 - Indice di marginalità: punteggi

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE per l'assegnazione dei punteggi		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL PRINCIPIO
3. QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO, DEI SERVIZI E DELLE LORO MODALITÀ DI GESTIONE (valutazione in base all'Allegato 3, Relazione di progetto, paragrafo 3.3. A e B)	3.1. In relazione ai servizi attivi e che verranno attivati, la valutazione verte sulla qualità della proposta progettuale nel suo complesso, in base a: - fabbisogni locali individuati - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto A1; - target di riferimento (attuali e potenziali fruitori della bottega dei servizi) - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto A2; - obiettivi dei servizi attivati e che si intendono attivare ed attività che verranno svolte al fine del loro conseguimento - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto A3; - risultati attesi - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto A4; - livello di completezza ed approfondimento degli aspetti organizzativi, economici e attuativi del progetto nel suo complesso, efficacia e sostenibilità delle modalità di gestione dei singoli servizi - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B1; - introduzione di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature innovative - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B2; - congruità degli spazi dedicati all'erogazione dei servizi in base alla loro tipologia - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B3; - attenzione ai fruitori con esigenze speciali (persone con abilità e necessità differenti, quali disabili, anziani e persone con esigenze particolari o con problemi di salute che limitano la loro autonomia) - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B4.	qualità elevata	30 punti	30	60
		qualità buona	20 punti		
		qualità discreta	10 punti		
		qualità sufficiente	0 punti		
		qualità insufficiente: progetto NON ammissibile (vedasi art. 4.3 del Bando)			
	3.2. Attivazione di NUOVI servizi che ampliano la gamma di quelli già offerti dalla Bottega	SI NO	5 0	5	
	3.3. Partecipazione a corsi di formazione qualificanti per la gestione della Bottega dei Servizi e/o strettamente attinenti all'erogazione di un singolo servizio - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B5	SI NO	3 0	3	
	3.4. Collaborazioni con amministrazioni pubbliche e/o associazioni del territorio - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B6	SI NO	15 0	15	
	3.5. Erogazione dei servizi in base al periodo/giorni/orari di apertura della Bottega dei Servizi - Allegato 3, paragrafo 3.3, punto B7	Periodo Tutto l'anno Fino a 9 mesi Fino a 6 mesi Fino a 3 mesi	punti 3 2 1 0	7	
		Giorni Tutti i giorni fino a 5 giorni a settimana fino a 3 giorni a settimana	punti 2 1 0		
Orario Orario continuato Mattino e pomeriggio Solo al mattino oppure solo al pomeriggio		punti 2 1 0			
Principio di selezione 1. TERRITORIO COINVOLTO				60	
Principio di selezione 2. TIPOLOGIA E NUMEROSITÀ DEI SERVIZI EROGATI				60	
Principio di selezione 3. QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO, DEI SERVIZI E DELLE LORO MODALITÀ DI GESTIONE				60	

Allegato 5 - Indice di marginalità: punteggi

INDICE DI MARGINALITA'				PUNTI
Minore di -1,049				50
da	-1,049	a	-1,000	49
da	-0,999	a	-0,950	48
da	-0,949	a	-0,900	47
da	-0,899	a	-0,850	46
da	-0,849	a	-0,800	45
da	-0,799	a	-0,750	44
da	-0,749	a	-0,700	43
da	-0,699	a	-0,650	42
da	-0,649	a	-0,600	41
da	-0,599	a	-0,550	40
da	-0,549	a	-0,500	39
da	-0,499	a	-0,450	38
da	-0,449	a	-0,400	37
da	-0,399	a	-0,350	36
da	-0,349	a	-0,300	35
da	-0,299	a	-0,250	34
da	-0,249	a	-0,200	33
da	-0,199	a	-0,150	32
da	-0,149	a	-0,100	31
da	-0,099	a	-0,050	30
da	-0,049	a	0,000	29
da	0,001	a	0,050	28
da	-0,049	a	0,100	27
da	0,101	a	0,150	26
da	0,151	a	0,200	25
da	0,201	a	0,250	24
da	0,251	a	0,300	23
da	0,301	a	0,350	22
da	0,351	a	0,400	21
da	0,401	a	0,450	20
da	0,451	a	0,500	19
da	0,501	a	0,550	18
da	0,551	a	0,600	17
da	0,601	a	0,650	16
da	0,651	a	0,700	15
da	0,701	a	0,750	14
da	0,751	a	0,800	13
da	0,801	a	0,850	12
da	0,851	a	0,900	11
da	0,901	a	0,950	10
da	0,951	a	1,000	9
da	1,001	a	1,050	8
da	1,051	a	1,100	7
da	1,101	a	1,150	6
da	1,151	a	1,200	5
da	1,201	a	1,250	4
da	1,251	a	1,300	3
da	1,301	a	1,350	2
da	1,351	a	1,400	1
maggiore di 1,400				0